

Spett.le AUTOSTRADE PER L'ITALIA SPA

Via Bergamini 50

- 00059 ROMA

A mezzo pec: autostradepperlitalia@pec.autostrade.it.

Oggetto: Autostrada A14 Bologna – Bari Taranto – Potenziamento in Sede del Sistema Autostradale e Tangenziale di Bologna (Passante versione 2020") - Comunicazione di avvio delle procedure per apposizione del vincolo preordinato all'esproprio pubblicata in data 30 settembre 2020- OSSERVAZIONI delle Sig.re Barbieri Renata, Capelli Laura, Capelli Paola.

Si scrive in nome e per conto delle Sig.re Barbieri Renata, Capelli Laura, Capelli Paola destinatarie delle comunicazioni indicate in oggetto, come da mandato che si inoltra in allegato.

Le Sig.re Barbieri Renata, Capelli Laura, Capelli Paola risiedono in Via Scandellara n. 43 Identificata al Foglio catastale 216 particella 6, 10 e 309.

Ivi sono residenti il Sig. Luca Pizzolato, marito della Sig.ra Capelli Paola ed i loro tre figli di anni 15, 13 e 6.

Vivono con loro anche 5 cani.

Fino ad oggi, in relazione ai precedenti progetti, le interessate non avevano ricevuto alcuna comunicazione.

Solo a fronte del nuovo progetto, definito "Passante versione 2020", il cui avviso di avvio del procedimento è stato pubblicato in data 30 settembre 2020

ASPI ha previsto un intervento nella proprietà.

Le interessate hanno riscontrato che la nuova previsione interessa il foglio 216

mappale 10 (giardino) mappale 6 (casa) e che dette aree verranno utilizzati per la costituzione di servitù ENEL a bassa tensione interrata.

Si premette, a fini esaustivi, che le istanti per la medesima proprietà hanno ricevuto quasi contemporaneamente comunicazione del Comune di Bologna con cui si veniva a chiedere osservazioni ai fini della determinazione di indennità di espropriazione\ occupazione temporanea, in quanto la proprietà è anche interessata dagli interventi infrastrutturali per l'ammodernamento e il potenziamento della linea ferrovie, a Bologna - Portomaggiore, interrimento tratta urbana di Bologna, tratta San Vitale - via Rimesse e tratta via Larga (doc. 5)

Al fine di verificare esattamente l'impatto dello specifico intervento di FER sulla proprietà delle istanti, sulla base della documentazione acquisita, il dott. Geologo Silvio De Nuzzo e l'arch. Laura Nicolardi, hanno effettuato rilievo e conseguentemente redatto relazione (doc. n. 3), cui si rinvia integralmente.

In relazione a quanto sopra, presentano le seguenti

OSSERVAZIONI

Sommario: I PARTE. ASSENZA DI UNA VALIDA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITA': a) *Non vi è stata procedura di VIA né VAS b) Manca il confronto partecipato sul nuovo progetto e la valutazione "dell'opzione zero": violazione della Convenzione di Aarhus e della l. 108/2001; della direttiva 2001/42/CE; degli artt. 22 e 24 del dlgs. 152/06 Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ter, 3 quater, 4, 21 e 22, comma 3, lett. d) D.lgs. 152/2006. Violazione del principio di sviluppo sostenibile e del principio di valutazione delle alternative. Violazione dell'art. 24 del dlgs. 152/06. c) Mancanza di VIS: rilevante nel caso di specie: violazione dell'art. 4 c. 4 lett.*

b) e dell'art. 5 c. 1 lett. c) del dlgs. 152 del 2006. Eccesso di potere sotto il profilo della assenza di fasi necessarie del procedimento amministrativo. **II**

**PARTE - CON RIFERIMENTO ALLA PROPRIETÀ BARBIERI-
CAPELLI INTERESSATA DALL'INTERVENTO.** a) Premessa b)
Descrizione. In maggior dettaglio si descrive di seguito l'area di proprietà toccata dall'intervento. c) danno indiretto ed incidenza su parti limitrofe. d) Danni a persone ed animali E) Spese accessorie. **III PARTE CONCLUSIONI**

I PARTE.

ASSENZA DI UNA VALIDA DICHIARAZIONE DI PUBBLICA UTILITÀ'. Preliminarmente si rileva che ancora una volta la prevista occupazione scaturisce da una nuova ed innovativa soluzione progettuale nella realizzazione del progetto, che non ha conosciuto una fase partecipativa, né una nuova VIA, con indagine anche dell'impatto sulla salute. In mancanza di tali fasi procedurali necessarie il progetto è quindi non idoneo a far sorgere una valida dichiarazione di pubblica utilità.

È noto che la procedura di VIA venne svolta soltanto su una prima soluzione progettuale. Peraltro tale procedura di VIA fu posta all'esito di una partecipazione più formale che sostanziale.

Al primo progetto ne seguì un altro, differente e, da ultimo, questo progetto che per la prima volta investe la proprietà delle istanti.

Che vi sia assoluta novità non può essere messo in dubbio. E si espone in dettaglio.

Il procedimento che ha dato luogo all'approvazione del nuovo progetto non ha previsto un momento partecipativo del pubblico, né è stata avviata la dovuta nuova procedura di VIA

Si premette, per chiarezza espositiva, che soltanto il progetto originario era stato sottoposto a VIA, mentre la soluzione successiva del 2019 né tantomeno questa nuova ed ultima soluzione definita nell'estate 2020 non sono state soggette alle fasi procedurali necessarie per dare far sorgere una **valida dichiarazione di pubblica utilità. Carezza assoluta dell'interesse pubblico**

a) Non vi è stata procedura di VIA né VAS, con conseguente erronea applicazione degli artt. 19 segg. del d.lgs 152/06 con riferimento alla VIA.

Mancata applicazione degli artt. 11 segg. del D.lgs.152/06 ed eccesso di potere.

La relazione tecnica ed il cronoprogramma, prevedono che venga effettuato uno screening preliminare al fine di rendere valida la decisione VIA 133/2018 ed estenderne l'applicazione al nuovo progetto.

La determinazione è del tutto illegittima ed ingiustificata, in quanto il progetto che vede la modifica all'originario accordo è del tutto "nuovo": nelle delibere, infatti si legge espressamente che si tratta di una "nuova soluzione".

A fronte di ciò, doveva avviarsi un nuovo procedimento di screening per una nuova VIA, ai sensi degli artt. 19 segg. del dlgs. 152 del 2006. La normativa non prevede in alcun modo il "riciclaggio" di una decisione VIA su un nuovo progetto.

Si aggiunga peraltro, che lo Studio di Impatto Ambientale già predisposto dichiarava che l'autostrada non presentava criticità, mentre lo scopo del progetto era ridurre i livelli di congestione in tangenziale.

Già la soluzione definita "Passante evoluto" ed ancora più questa nuova aggrava le criticità. Infatti, se già il progetto originario era del tutto inadatto a fluidificare il traffico in tangenziale, tale inadattabilità è all'evidenza ancor più marcata riguardo alla nuova soluzione. Nel corso delle varie modifiche del

progetto autostradale non si è tenuto conto del fatto che le c.d. opere di adduzione, inizialmente previste, abbiano subito rilevanti modifiche. Ci si riferisce, in particolare, alle modifiche occorse all'Intermedia di Pianura e al Nodo di Funo, di entità tale da richiedere nuove procedure di VIA.

L'Intermedia di Pianura nelle intenzioni originarie aveva lo scopo di sottrarre traffico al Passante di Bologna. Pertanto, la riduzione del tracciato attraverso lo stralcio delle tratte D ed E, unita alla eliminazione del nuovo casello di Castel Maggiore, comporta senz'altro effetti sulle previsioni dei flussi di traffico a livello metropolitano e, a cascata, sulla valutazione degli impatti del «Passante di Mezzo» in termini di traffico, inquinamento acustico e atmosferico.

Ebbene, considerato il mutato contesto infrastrutturale di riferimento e le potenziali ricadute di esso sull'asse autostradale-tangenziale di Bologna in termini di volumi di traffico, anche per la nuova soluzione avrebbe dovuto essere avviata una nuova procedura di VIA e una nuova consultazione del pubblico, ai sensi del d.lgs. 152/2006.

La nuova soluzione e le modifiche apportate agli interventi metropolitani, determinano un evidente e grave impatto su salute e ambiente, tale da richiedere una opportuna ed approfondita valutazione ai sensi degli artt. 19 segg. del dlgs. 152/06 che, tuttavia, l'Atto aggiuntivo in discussione non prevede di espletare. Inoltre, ancora una volta nulla è detto rispetto alla VAS: dagli atti non emerge l'intenzione di avviare il procedimento ai sensi dell'art. 11 e segg. del dlgs. 152/06, con ogni conseguenza anche ai sensi dell'art. 11 c. 5 del dlgs 152/06.

Come stabilito nelle citate norme, la VAS di piani e programmi, nonché delle loro modifiche, che possono avere un impatto significativo sull'ambiente ha la finalità di garantire un elevato livello di protezione dell'ambiente e contribuire

all'integrazione di considerazioni ambientali all'atto dell'elaborazione, dell'adozione e approvazione di detti piani e programmi assicurando che siano coerenti e contribuiscano alle condizioni per uno sviluppo sostenibile

Addirittura, permane la completa estraneità del progetto rispetto alla vigente pianificazione regionale, provinciale e comunale.

b) Manca il confronto partecipato sul nuovo progetto e la valutazione "dell'opzione zero": violazione della Convenzione di Aarhus e della l. 108/2001; della direttiva 2001/42/CE; degli artt. 22 e 24 del dlgs. 152/06
Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 ter, 3 quater, 4, 21 e 22, comma 3, lett. d) D.lgs. 152/2006. Violazione del principio di sviluppo sostenibile e del principio di valutazione delle alternative. Violazione dell'art. 24 del dlgs. 152/06.

La dir. 2001/42/CE impone il confronto partecipato (considerando 11, art. 6).

L'obbligo di partecipazione è imposto dagli artt. 24 e 26 dlgs. 152/06, che con riguardo alla procedura di VIA hanno previsto la rilevanza delle osservazioni del pubblico e l'obbligo della nuova pubblicazione in caso di modifica sostanziale del progetto, con un nuovo termine per le osservazioni.

La nuova soluzione approvata invece non è stata preceduta da alcun momento partecipativo: da ciò l'illegittimità degli atti impugnati con i presenti motivi aggiunti.

c) Mancanza di VIS: rilevante nel caso di specie: violazione dell'art. 4 c. 4 lett. b) e dell'art. 5 c. 1 lett. c) del dlgs. 152 del 2006. Eccesso di potere sotto il profilo della assenza di fasi necessarie del procedimento amministrativo.

Così come già occorso per il progetto originario, anche oggi nessuna valutazione è prevista riguardo all'impatto della nuova soluzione sulla salute

pubblica.

La salute pubblica è una componente ambientale espressamente citata ai punti 4 e 5 lettera d) dell'Allegato VII – Contenuti dello Studio di Impatto Ambientale del d.lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii..

Al Titolo I del dlgs. 162/06, più precisamente alla lettera b) del comma 4, dell'articolo 4 – Finalità, è espressamente riportato che “la valutazione ambientale dei progetti ha la finalità di proteggere la salute umana”.

Alla lettera c), del comma 1 del successivo art. 5 – Definizioni, è possibile riscontrare, laddove il dispositivo normativo qualifica la definizione di impatto ambientale, la seguente esplicitazione: “impatti ambientali: effetti significativi, diretti e indiretti, di un piano, di un programma o di un progetto, sui seguenti fattori: popolazione e salute umana (...)”.

L'importanza della VIS, pertanto, è stata riconosciuta dal mondo scientifico, ma anche dal legislatore regionale e statale e la regione Emilia-Romagna ha già dal 2010 diffuso linee guida con “La Valutazione di Impatto sulla Salute / un nuovo strumento a supporto delle decisioni”.

Nel caso che ci occupa, invece, non è stata effettuata né è stato previsto lo svolgimento di alcuna VIS: né con riguardo al progetto originario – né oggi, a seguito delle innovazioni intervenute.

L'omissione determina la mancata applicazione e violazione delle norme indicate nel presente motivo di ricorso.

La circostanza appare ancora più grave se si pensa ai noti incidenti che sono occorsi nell'estate 2018 e nell'estate 2019 a Bologna in zona Borgo Panigale, che hanno provocato gravi danni alla salute.

II PARTE

**CON RIFERIMENTO ALLA PROPRIETÀ BARBIERI- CAPELLI
INTERESSATA DALL'INTERVENTO.**

a) Premessa. Gli interventi, finalizzati a costituire una servitù per linea a bassa tensione interrata, toccano l'area di proprietà delle interessate dove sorge la loro abitazione ed il giardino.

Si deve precisare che per stessa ammissione di Autostrade, su richiesta dei tecnici incaricati, non è stato possibile ottenere il tracciamento della servitù inerente il cavo elettrico da spostare lungo la via Scandellara, mancando ancora una progettazione esecutiva.

In ogni caso e comunque considerate anche le risultanze emerse a seguito del sopralluogo De Nuzzo-Nicolardi (doc. n. 3) diventa preliminare ed imprescindibile - da effettuarsi prima di qualsiasi accesso ed intervento esecutivo in loco - la redazione da parte dell'ente espropriante di stato di consistenza relativa all'intera proprietà da effettuarsi in contraddittorio e nel rispetto delle norme sul diritto alla partecipazione al procedimento.

Come si evince dalla relazione tecnica allegata (doc., 3) non emerge con chiarezza quale sia la posizione finale della condotta né conseguentemente quale sia l'area che verrà utilizzata. Emerge comunque che i confini della fascia di esproprio si estende, allargandosi verso sud, ben al di là della recinzione attuale della proprietà e va a toccare i manufatti e i beni materiali a confine tra la proprietà ed il marciapiede, come il muro di recinzione, la recinzione doppia a protezione dell'incolumità dei passanti in funzione della detenzione di specie canine aggressive, il cancello automatico, essenze arboree, nonché delle linee interrate presenti a servizio del fabbricato dei sigg. Capelli-Barbieri.

Ne deriva pertanto che **l'esproprio sottrarrà alla proprietà tutta la fascia**

per l'accesso e l'entrata sia pedonale che carraia. La restrizione impedisce la fruibilità dell'area interna, in quanto sarà notevolmente ridotto lo spazio per ricovero delle auto, ma anche l'area verde e l'accesso all'abitazione.

Si aggiunga poi che per effettuare i lavori, sarà necessario occupare anche solo temporaneamente ulteriori spazi privati: infatti l'intervento è prospiciente ad una strada (via Scandellara) la cui viabilità diventerebbe impossibile se i mezzi necessari per l'esecuzione dei lavori venissero ivi posti. Presumibilmente, il punto di appoggio sarà all'interno della proprietà Capelli Barbieri. Vi sarà quindi una occupazione temporanea per tutto il tempo di esecuzione dei lavori: tale occupazione è illegittima, **in quanto non prevista in alcun atto del procedimento.**

b) Descrizione. In maggior dettaglio si descrive di seguito l'area di proprietà toccata dall'intervento.

La proprietà Barbieri – Capelli si trova in zona urbana. È in parte edificata ed in parte destinata a verde. Come esposto, vi si accede da Via Scandellara mediante un ampio cancello ed è delimitata da una doppia rete, da altre reti e muretti. Il cancello d'entrata ed il soprasuolo saranno definitivamente compromessi (si veda punto a)

Poiché, a quanto consta e per le ragioni sopra esposte (punto a) l'intervento avrà una incidenza in parte diretta ed in parte indiretta sull'intera proprietà, si preferisce fin da ora darne una prima descrizione, con particolare attenzione all'arredo verde, con ogni più ampia salvezza.

Lungo tutto il fronte ferroviario ed in confine con i latistati lotti esiste un muretto in c.a. alto cm. 40-50 fuori terra e largo cm. 20 con sovrastante rete metallica plastificata h= ml. 1,42 sorretta da ritti in ferro h= ml. 1,50; sulla rete

metallica è apposta una rete ombreggiante di colore verde; nella porzione est del giardino, esiste un camminamento in lastre di cemento e ghiaio lavato ed un cancelletto in ferro ad apertura manuale verniciato costituito da un telaio delle dimensioni di ml. 1,00 x ml. 1,07 e rete metallica plastificata sorretto da un palo in ferro verniciato;

- in confine con la ferrovia ed in aderenza alla recinzione si trova una siepe viva composta n. 46 piante di Ligustro (*Ligustrum sinense*) del diametro medio compreso tra 5 cm. e 8 cm., oltre alle seguenti piante: n. 1 ciliegio (*Prunus avium*) diam. 30 cm; n.1 nocciolo (*Corylus avellana*) H= ml. 5-5,50; n.1 pero (*Pyrus communis*) diam. 10 cm.; n.1 melo cotogno (*Cydonia oblonga*) diam. 12 cm.; n.1 tiglio (*Tilia cordata*) diam. 35 cm.; n.1 ippocastano (*Aesculus hippocastanum*) diam. 35 cm.; n.1 rusticano (*Prunus cerasifera*) e n.1 frassino (*Fraxinus excelsior*) diam. 37 cm. Ai fini della determinazione dell'indennità per l'occupazione temporanea dovrà altresì tenersi conto delle conseguenze derivanti da demolizioni e ricostruzioni di piante e di recinzioni.

Sul lato del marciapiede di via Scandellara la siepe è composta da un centinaio di piante di ligustro e altre tra cui 1 vite e gli alberi vicini, sono 1 giuggiolo, 1 prugno, 1 albicocco, 1 che non so e 1 grosso caco. Andando verso l'interno del giardino e quindi verso la vegetazione parallela alla ferrovia altri alberi, tra cui (a titolo esemplificativo) 2 ippocastani, 1 nespolo giapponese, 2 fichi, 2 cachi, 1 palma, 2 allori, 2 cachi,

Qualora l'intervento incida direttamente (occupandola) o indirettamente (a titolo esemplificativo, provocando danni alle radici) sull'area verde si dovrà tenere conto del valore del verde che sarà abbattuto e /o deturpato ed in ogni caso liquidare adeguata somma per il ripristino della situazione quo ante. Si

precisa che nel corso degli interventi le piante potranno essere coinvolte anche solo nelle loro radici: questo comporta comunque la morte della pianta, con ogni conseguenza in ordine alle pretese risarcitorie. A solo titolo indicativo e non esaustivo, con riguardo ad ipotesi di interventi

A solo titolo esemplificativo, si indicano i valori di alcune delle piante, allo stato attuale e con ogni più ampia salvezza, stimate in base al loro valore ornamentale con il procedimento svizzero:

- n. 46 Ligustrum sinense x € 42,00/cad. = € 1.932,00

- n.1 Prunus avium = € 420,00

- n.1 Corylus avellana = € 220,00

- n.1 Pyrus communis= € 100,00

- n.1 Cydonia oblonga = € 130,00

- n.1 Tilia cordata = € 620,00

-n.1 Aesculus hippocastanum= € 1.180,00

- n.1 Prunus cerasifera = € 300,00

- n.6 Fraxinus excelsior = € 1.300,00

Rimane salva la richiesta di risarcimento del danno in quanto la definitiva distruzione, anche solo in parte o comunque il danneggiamento di un patrimonio verde e la circostanza che il reimpianto non potrà riprodurre nell'immediato l'attuale barriera verde di protezione, determinerà un peggioramento delle condizioni di salubrità dell'ambiente.

Per quanto riguarda le recinzioni il costo potrebbe ammontare almeno ad € 325,00/ml.

c) danno indiretto ed incidenza su parti limitrofe.

Si deve fin da ora rappresentare che durante l'esecuzione dei lavori si paventano

danni alla struttura dell'abitazione nonché alle piante indicate al punto uno del presente atto. Ulteriori danni potranno verificarsi a seguito della costruzione tunnel sotterraneo e conseguenza delle relative vibrazioni prodotte dal passaggio del treno nel sottosuolo e quindi in prossimità delle fondamenta dell'edificio destinato ad abitazione (part.6), nonché del deposito esterno (part. 309). Ci si riserva la qualificazione e quantificazione.

In ogni caso, l'intera proprietà perderà valore per la presenza di una servitù.

Anche la parte residua non toccata dall'intervento subirà un deprezzamento, che ci si riserva di quantificare, anche ai sensi dell'art. 33 DPR 327/01.

La norma vuole conseguentemente fotografare e compensare il deprezzamento di un bene per effetto della separazione di un altro bene al quale sia unito in un rapporto di connessione e di dipendenza, in modo da formare una sola unità economica. Infatti, la parte espropriata e la parte non espropriata sono elementi di un unicum sotto il profilo funzionale ed economico ed il distacco dell'una influisce oggettivamente in modo negativo sull'altra. Infatti, la preponderanza della consistenza ed estensione delle parti rimaste al soggetto espropriante dopo la procedura può incidere al fine della quantificazione del nocumento, ma non ne esclude la sussistenza (Cass. 2210/04). Si verifica quindi un pregiudizio ulteriore diverso da quello ristorabile mediante l'indennizzo calcolato con riferimento soltanto alla porzione interessata, per effetto della compromissione o comunque dell'alterazione delle possibilità di utilizzazione della restante porzione e del connesso deprezzamento di essa. Nel caso di specie vi è una riduzione dello spazio fruibile che incide sulla qualità di vita delle persone e degli animali. Il distacco di parte di esso influisce oggettivamente in modo negativo sulla parte residua, per cui deve essere riconosciuta al proprietario

anche un valore consistente nella differenza tra il giusto prezzo dell'immobile prima dell'occupazione ed il giusto prezzo (potenziale) della parte residua dopo l'occupazione e l'espropriazione dell'espropriante (Cass. 12131/2006; 22110/2004; 17112/2004).”

La modifica dell'accesso all'abitazione potrà determinare pericolo a causa della riduzione di visibilità e di spazio.

d) Danni a persone ed animali. Ci si riserva di quantificare e di domandare il risarcimento di danni che dovessero subire persone e animali abitanti la proprietà a causa ed in conseguenza dell'esecuzione dei lavori, alle persone.

Si rappresenta l'esigenza di garantire adeguate misure di sicurezza in fase di cantierizzazione e di esecuzione dei lavori, nonché di misure atte a garantire la privacy e l'accesso sicuro alla propria abitazione.

In particolare, fin da ora e salvo altri, si rappresenta che dovrà essere valutato l'eventuale danno alla salute per l'impatto delle polveri e rumori. Si dovrà tenere conto che vi sono situazioni di fragilità legate all'età, considerato che la signora Barbieri ha oggi 82 anni e abitano i tre bambini

Vi sono situazioni di fragilità a causa di patologie certificate alla signora Capelli Laura ed alla Sig.ra Capelli Laura, di cui ci si riserva ulteriore integrazione documentale.

Allo stato, si ribadisce che dovrà tenersi conto dell'incidenza sulla patologia della Sig.ra Capelli Paola come prova la documentazione allegata (doc. 4), la signora Capelli è affetta da patologia allergica da nichel. Gli stessi figli hanno riportato dermatiti da contatto causate da polveri e metalli. Come è noto, il nichel è sia un metallo presente naturalmente nel terreno e negli alimenti, sia un prodotto di scarto industriale. L'allergia al nichel è poi

un'allergia da accumulo. Ciò significa che, nelle persone più sensibili, un forte accumulo di nichel nell'organismo può portare allo scatenarsi di reazioni allergiche causate anche da un contatto con una minima quantità della sostanza.

Tra i sintomi più comuni di allergia al nichel troviamo: arrossamento della pelle, dermatiti, desquamazioni e bruciore; prurito, orticaria; nausea e vomito; mal di testa, capogiri e vertigini; insonnia, difficoltà ad addormentarsi; problemi respiratori e tachicardia; afte e infiammazioni della bocca e delle gengive; gonfiori addominali, gastrite, colite o stipsi; stanchezza e malessere generale. Alla luce della patologia allergica di chi abita l'immobile oggetto di occupazione temporanea e del rischio che la presenza di macchine industriali e di interventi infrastrutturali possano peggiorare lo stato di salute della sottoscritta Paola Capelli e dei figli, appare del tutto irragionevole, pericoloso per l'incolumità delle persone, come già oggi è provato dalla documentazione, includere la proprietà delle scriventi nell'ambito del procedimento espropriativo anche al solo fine della occupazione temporanea.

La condizione di ulteriore esposizione a rischi determina una maggiore fragilità, tale da esporla più facilmente al rischio di contrazione del COVID - 19.

Per quanto riguarda gli animali, si rappresenta che la presenza di un cantiere, di rumori ed esalazioni, danneggia anche la salute e l'equilibrio psichico dei cani ed in particolare del doberman. La presenza di un cantiere determina senza dubbio l'incremento dell'abbaiare dei cani ed espone le scriventi al rischio di doversene separare, per lamentele dei vicini. Questo rischio non è solo paventato ma reale, considerato che già in passato (2014-2015) i vicini avevano inoltrato diffida da parte di legali.

Ci si riserva di valutare le modalità operative in concreto, anche in relazione alla tutela della privacy ed incidenze sulle persone. .

E) **Spese accessorie.** Ci si riserva di richiedere all'ente procedente il rimborso delle spese sostenute dalle istanti per acquisire relazioni tecniche e produrre osservazioni, nonché per affiancare le interessate durante i sopralluoghi fino alla concreta determinazione delle indennità \ risarcimenti e liquidazione dell'importo, nonché spese di frazionamento e costi di ogni altra pratica edilizia che dovesse rendersi necessaria.

III PARTE CONCLUSIONI

Pertanto alla luce di tutto quanto sopra, si chiede

- in via principale, di non dar corso al procedimento per la realizzazione dell'opera di potenziamento in sede del sistema autostradale e tangenziale di Bologna e per l'effetto non dare esecuzione al progetto

- in via subordinata, per l'ipotesi in cui la società ASPI intendesse dar corso alla realizzazione del progetto, previa istaurazione di contraddittorio ai sensi dell'art. 7 l.n. 241/90, anche per individuare una soluzione alternativa, idonea a tutelare l'interesse pubblico e l'interesse privato, si chiede che:

A) rispetto alla modalità esecutiva:

I. siano individuate soluzioni di mitigazione dell'impatto sull'ambiente e sulla salute;

II. si proceda ad un riesame della situazione in fatto ed in diritto, inserendo accorgimenti ed opere dirette a migliorare le condizioni ambientali e l'impatto sulla natura, sugli individui e sugli animali, sia nel corso dei lavori che durante il funzionamento della nuova infrastruttura, per evitare qualsiasi pericolo di danno dovuto a vibrazioni, nonché ad altri eventi fortuiti e dannosi, quali

scoppi, deflagrazioni o altro.

III. durante l'esecuzione delle opere, il cantiere costituito *in loco* sia realizzato nel rispetto delle norme della miglior tecnica e si tenga conto delle condizioni di salute degli abitanti. Devono essere prese specifiche cautele per la sicurezza dei cani e delle persone, attraverso la realizzazione, a carico di ASPI di adeguata recinzione temporanea, costruita secondo le regole della miglior tecnica per garantire la sicurezza degli animali e delle persone. Il cantiere non deve operare in orario serale e notturno, né comunque durante le ore di riposo e sia costituito nel rispetto dei diritti fondamentali di abitazione e di proprietà, garantendo la piena tutela della privacy e la sicurezza all'accesso ed all'uscita dalla proprietà. In mancanza, dovrà essere versata somma a titolo indennitario e risarcitorio.

b) Nella determinazione del valore dell'area espropriata ed occupata si deve tenere conto degli elementi tutti esposti con le presenti osservazioni ed in sintesi:

- della destinazione urbana dell'area, nonché del valore della vegetazione che verrebbe distrutta;

- del fatto che l'intervento provoca comunque ingenti danni diretti ed indiretti anche alla restante proprietà, che perderà il proprio valore, nonché alla salute degli abitanti, danni che ci si riserva di qualificare e quantificare

- è dovuta **indennità per servitù di passaggio nel sottosuolo** dopo avere verificato in contraddittorio l'effettiva incidenza nel sottosuolo dello stesso.

Nella determinazione dell'indennità dovrà tenersi conto della differenza tra il valore del fondo prima e dopo l'imposizione della servitù (Cass. 10012/98 Cass. 104/99) nonché di ogni ulteriore disagio e pericolo che potrebbe causare

l'intervento al sottosuolo ed al soprasuolo

- nel caso si addivenisse ad accordo di cessione ai sensi dell'art. 45 del d.P.R. 327/01, che esso dia piena soddisfazione all'istante, fino a comprendere voci di danno e di rimborso. Per l'ipotesi in cui si addivenisse ad accordo di cessione, di usufruire delle misure compensative ai sensi dell'art. 23 della LR 37/02 ed ottenere aumento degli indici relativi alla capacità edificatoria, o quanto meno della possibilità di effettuare l'intervento già programmato nella abitazione, fermo restando comunque la corresponsione di congruo indennizzo per le aree che verranno acquisite.

Il tutto con ogni più ampia salvezza come di diritto, anche con riguardo a domande risarcitorie e ripristinatorie.

Si rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e disponibili ad incontro, anche in loco.

Si indica quali recapiti a cui effettuare le comunicazioni: Avv. Silvia Nicodemo, Viale Filopanti 4/c - 40126 Bologna tel. 051765040; mobile: 3288591538; avv.silvianicodemo@ordineavvocatibopec.it

Si allegano:

1. Elenco Ditte
2. Particellare
3. Relazione a firma Nicolardi – Nuzzo
4. Certificati allergie Paola Capelli
5. Esproprio FER

Bologna, 28 novembre 2020

(Prof. avv. Silvia Nicodemo)